



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente

dott. Elena Gelato - Giudice

dott. Bruno Conca - Giudice est

nel procedimento n. 33/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

GLORIA MAROSSI (C.F. MRSGLR56H55A794H) [REDACTED],
e **MAURIZIO PRADELLA** (C.F. PRDMRZ49C16A794Q), [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Zanni (cod. fisc. ZNN MSM 71M13 I437R), con Studio in Bergamo, Via Palma il Vecchio n. 157e presso lo stesso elettivamente domiciliati

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai Sigg. Pradella e Marossi per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in [REDACTED], e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dal Dott. Mario Papalia;

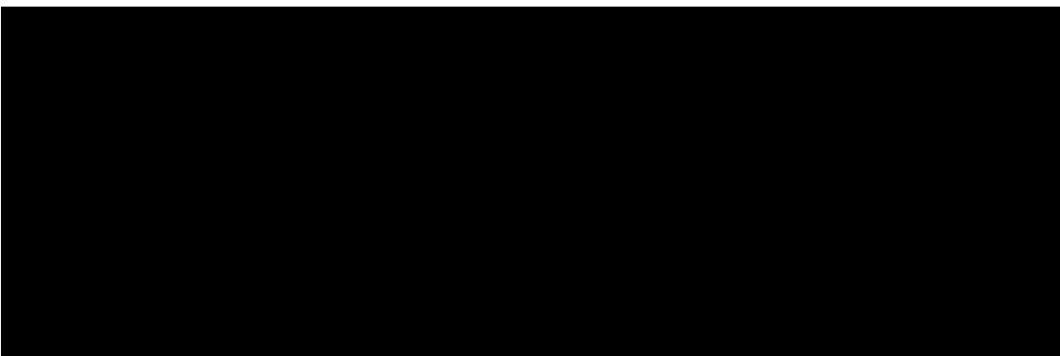
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 1.294.701,81 in capo ad entrambi i coniugi, in capo alla sola sig.ra Marossi pari a € 1.211,00 e in capo al solo sig. Pradella pari a € 34.923,89, il tutto oltre prededuzioni per compensi professionali per € 42.000,00 (oltre oneri, accessori e anticipazioni), oltre alle spese di procedura per la successiva fase di liquidazione, derivante da fidejussioni rilasciate in favore di istituti bancari, in misura minore tributi nei confronti del Comune di Bergamo e Agenzia delle Entrate;

osservato solamente, con riguardo a tali prededuzioni, che la mera enunciazione nel ricorso non costituisce ex se accertamento del rango prededucibile del credito, nell'an come nel *quantum*, ciò restando devoluto al successivo accertamento dei crediti in sede concorsuale;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

considerato che Gloria Marossi e Maurizio Pradella sono titolari di alcune unità immobiliari, talune in comproprietà solo tra i medesimi in virtù del regime patrimoniale della comunione legale dei beni scelta al momento del matrimonio, altre in comproprietà con altri soggetti ([REDACTED]), per mera completezza espositiva, si riportano di seguito, così come indicate in ricorso:

“- Unità immobiliari site in Comune di Bergamo, all'interno del complesso immobiliare con



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

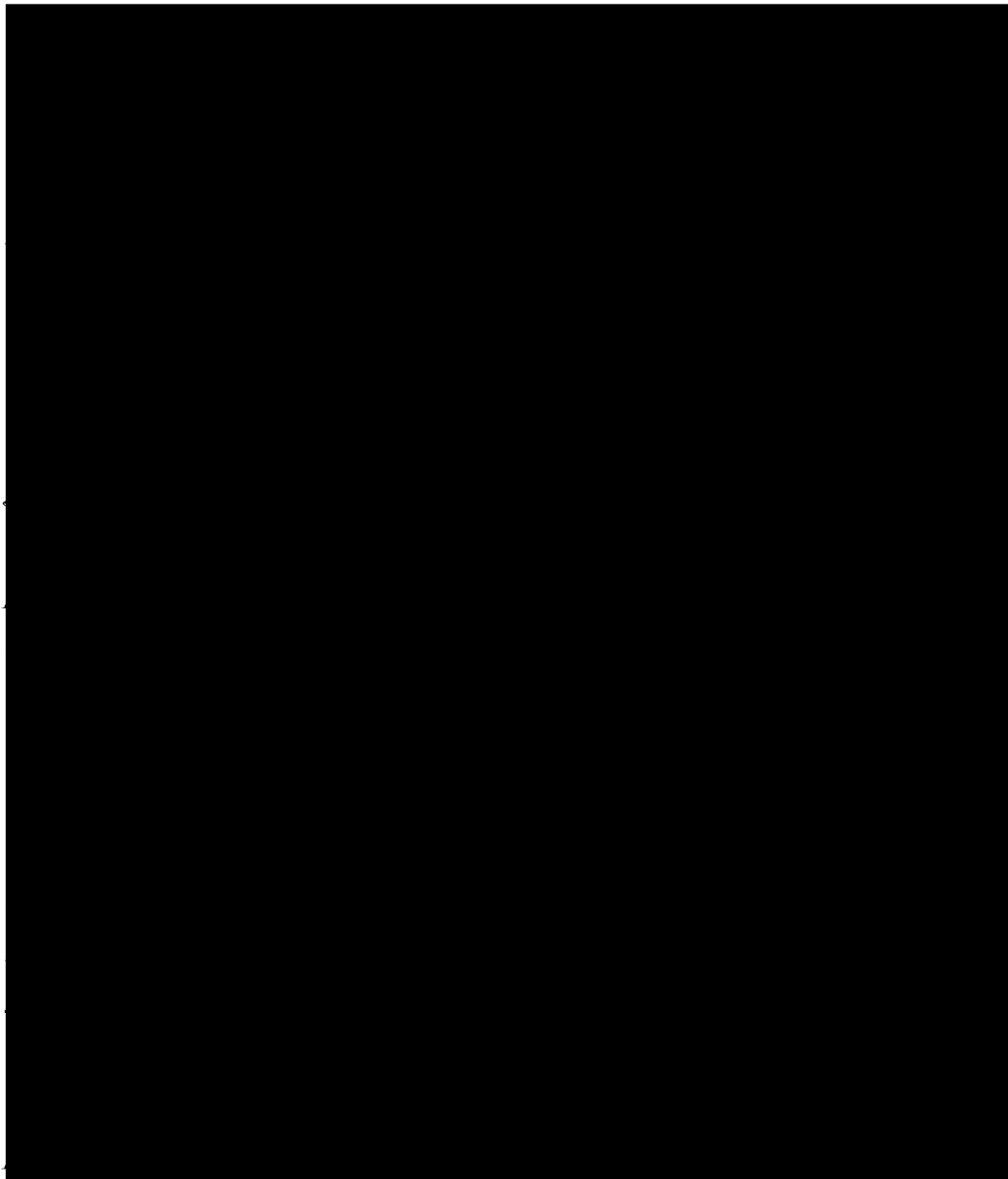
2318

2319

2320

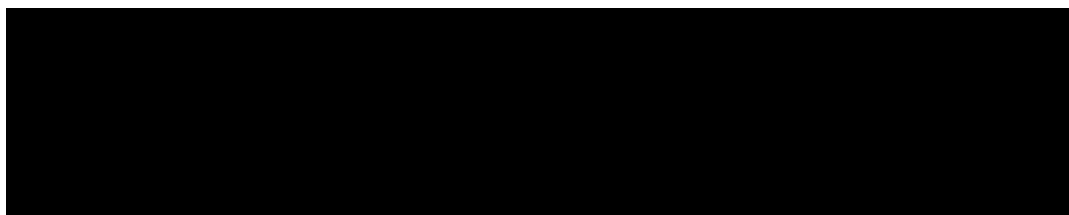
2321





I ricorrenti, secondo quanto allegato nella domanda, sono altresì proprietari dei seguenti beni mobili registrati: Motociclo [redacted] del valore ad oggi pari ad € 900,00 di proprietà del sig. Maurizio Pradella e utilizzato dallo stesso per la gestione familiare; veicolo [redacted] del valore ad oggi pari ad € 4.500,00, di proprietà della sig.ra Gloria Marossi e utilizzato dalla stessa per la gestione familiare.

I ricorrenti non sono percettori di reddito in quanto il sig. Pradella è titolare



_____ , mentre la sig.ra Marossi non percepisce alcun trattamento pensionistico né indennità di disoccupazione;

I ricorrenti sono infine cointestatari del conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED], che alla data del 31.08.2022 presenta un saldo attivo di € 1.048,79 e hanno a disposizione una carta bancomat – di debito ciascuno. Il sig. Pradella ha a disposizione anche una carta di credito [REDACTED], che alla data del 31.08.2022 presentava un saldo di € 435,14.

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, nonché possano essere riservati a beneficio della massa e trattenuti dai redditi dei debitori € 200,00 mensili (a valere sulla pensione del Pradella, essendo Marossi priva di flussi finanziari mensili), con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, fermo, di contro, il diritto a trattenere gli emolumenti oggi indicati, decurtati della trattenuta mensile di € 200,00;

dato atto che, secondo la relazione dell'OCC i ricorrenti vorrebbero mantenere la disponibilità dell'autovettura e del motociclo e proseguire nel pagamento di premi periodici per polizze vite, nonché il diritto di abitazione dell'immobile in cui attualmente risiedono ed al riguardo osservato che alcuna statuizione può essere resa in sede di apertura, atteso che la liquidazione richiesta dai ricorrenti investe l'intero patrimonio, salvo (i) la quota di reddito da destinarsi alle esigenze primarie di vita del debitore (del che *supra*), (ii) i beni la cui liquidazione sia manifestamente antieconomica) e restando le modalità della liquidazione da riservarsi alle determinazioni del liquidatore;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Mario Papalia il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GLORIA MAROSSI** (C.F. MRSGLR56H55A794H) nata a [REDACTED]
MAURIZIO PRADELLA (C.F. PRDMRZ49C16A794Q), [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED];

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
 - nomina liquidatore il dott. Mario Papalia;
 - ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
 - assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
 - dispone che la procedura trattenga dalle disponibilità dei debitori € 200,00 mensili, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, diversa e maggiore da quelle oggi dichiarate;
 - dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **GLORIA MAROSSI e MAURIZIO PRADELLA**;
- dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 09.11.2022

Il Giudice Est.
dott. Bruno Conca

Il Presidente
dott. Laura De Simone

